

TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati

dott.ssa Alessandra Marucchi - Presidente

dott. Giorgio Scarsato - Giudice rel.

dott.ssa Cristina Bassi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile iscritta n. R.G. .../2019 promossa da:

A.C. (c.f. (...))

con il patrocinio dell'avv. ...

ricorrente

contro

R.T.D. (c.f. (...))

con il patrocinio dell'avv. ...

resistente

e

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. All'origine della presente causa di separazione vi sta il seguente quadro fattuale:

le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Crema il 18.5.1997;

dalla loro unione sono nati F., in C. il (...) e M., il (...):

essendo che a M. fu diagnosticato sin dal 2005 un disturbo generalizzato dello sviluppo riconducibile allo spettro dell'autismo;

essendo che il D., dopo avere conseguito la laurea in ingegneria, iniziò a lavorare come consulente informatico per la A.C. (dal 2001 A. S.p.a.), impiego che implicava per esso orari di lavoro molto gravosi, nei primi anni della vita coniugale la C. non lavorava e si occupava alla crescita dei figli; solo in un momento successivo, essa iniziò a lavorare nella Pubblica Amministrazione, dapprima part time, quindi a tempo pieno (come è dato a tutt'oggi);

la prima casa coniugale fu un immobile sito in via G. in C.; nel 2013, la coppia acquistò un immobile in Via P. n...., sempre in C., intestandolo ad entrambe le parti e contraendo a tal fine un mutuo;

in costanza di matrimonio, da quando anche la C. iniziò a lavorare, entrambe le parti accreditavano il loro stipendio sul c/c cointestato n. (...) aperto presso la I.S.;

nell'estate 2018 sorgevano vari dissapori e avvenivano numerosi litigi nella coppia;

nell'ottobre 2018 le parti si rivolgevano ad un legale per concordare le condizioni della loro separazione personale;

il 10.10.2018 il D. inviava una bozza delle possibili condizioni per una separazione consensuale alla C. -si veda tale bozza di accordo prodotto quale doc. 20 ricorrente-, ma dette condizioni non venivano accettate dalla C.;

il giorno successivo, l'11.10.2018, il D. lasciava la casa coniugale, andando a vivere in un immobile di proprietà di sua madre, sempre in Crema.

2.1. In questo quadro, con ricorso depositato il 7.3.2019 la C. ha incardinato il presente giudizio di separazione.

La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al D. per avere avuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e altresì in ragione della condotta -sopra vista- di avere abbandonato la casa coniugale il 11.10.2018.

In particolare, la ricorrente ha allegato che, a far data dal 2016, il D. avrebbe iniziato ad assentarsi sempre più spesso da casa nel fine settimana e a farvi rientro la sera sempre più tardi durante la settimana; che inizialmente essa si sarebbe spiegata questa nuova abitudine del marito in ragione dei suoi impegni di lavoro e del suo hobby del parapendio; che invece, nel luglio 2018, essa avrebbe scoperto che in realtà il marito "conduceva una doppia vita", in particolare che il marito avrebbe

avuto una relazione extraconiugale da lungo tempo ed avrebbe fatto investimenti intestati esclusivamente a se stesso e sottaciuti ad essa moglie.

La ricorrente ha allegato di esser rimasta profondamente ferita da questa scoperta, stante i valori cristiani che la univa al marito ed il fatto che la loro relazione durava da quasi 30 anni (essendo stati fidanzati 10 anni prima di sposarsi).

La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli ed il collocamento presso essa madre, pur deducendo che il D., a far data dall'ottobre 2018, sarebbe stato poco attento ai sentimenti ed al dolore dei figli e poco presente nella loro vita.

In punto di richieste economiche, la ricorrente ha chiesto la corresponsione a favore di essa e dei figli di un assegno di mantenimento per un importo sostanzialmente in linea con l'importo indicato e proposto dal D. nella sua bozza di condizioni per la separazione del 10.10.2018, ossia per € 250,00 a favore di essa moglie e di € 800,00 per ciascuno dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.

2.2. Si è costituito il D., chiedendo il rigetto della domanda di addebito della separazione e proponendo condizioni economiche diverse e di importo inferiore (€ 700,00 per ciascuno dei figli; € 200,00 a favore della C.) rispetto a quelle chieste dalla ricorrente e a quelle da esso stesso resistente proposte solo qualche mese prima (nella predetta bozza di Acc. del 10 ottobre 2018).

3.1. All'udienza presidenziale del 6.6.2019 sono stati adottati i provvedimenti provvisori del caso.

Con sentenza parziale n. ../2020 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.

3.2. L'istruttoria delle domande di causa si è articolata procedendo all'interrogatorio libero delle parti (all'udienza del 3.10.2019), all'interrogatorio formale del D. (all'udienza del 10.7.2020), all'assunzione di alcuni testimoni per parte (sempre all'udienza del 10.7.2020) e disponendo c.t.u. per accertare la condizione reddituale e patrimoniale del D.: l'incarico è stato affidato al commercialista dott...., il quale ha risposto ai quesiti ad esso posti con relazione del 15.4.2021.

All'udienza del 24.6.2021 le parti hanno precisato le conclusioni, come in epigrafe.

4.1. Va accolta la domanda della C. per l'addebito della separazione, sebbene non entrambi i motivi dedotti dalla parte siano accoglibili.

4.2. Vale ricordare come, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Suprema Corte, a fronte dell'accertamento di condotte di violazione dei doveri coniugali di fedeltà coniugale e di abbandono del tetto coniugale in via presuntiva sia dato un nesso eziologico fra tali violazioni e la fine della unione spirituale fra i coniugi, salvo che il coniuge cui vengono mossi gli addebiti non dimostri la mancanza di tale nesso eziologico, per essere data una crisi di coppia preesistente (cfr. in tal senso, quanto alla violazione del dovere di fedeltà, Cass. 2059/2012; quanto alla violazione del dovere di

coabitazione, Cass. 10719/2013) e comunque fermo restando un potere di rilevare d'ufficio l'assenza di un nesso eziologico, alla luce delle prospettazioni delle parti (cfr. Cass. 20866/2021).

4.3. Quanto al primo motivo di addebito della causa che ci occupa, sono dati plurimi e convergenti riscontri del fatto che, in costanza di vita matrimoniale, il D. abbia avuto una relazione extraconiugale con tale M., che viveva sul..., scoperta dalla C. nel luglio 2018.

In tal senso depongono, in via dirimente:

il fatto che il D. si sia limitato a fare generiche e quindi irrilevanti (cfr., da ultimo, Cass. 26908/2020) contestazioni a fronte delle specifiche allegazioni della C. sul punto;

la registrazione della conversazione avvenuta fra il D. e la C. nel luglio 2018 -registrazione di cui la C. ha prodotto un file audio, mai disconosciuto dal D. nei propri atti, nonché una trascrizione-, in cui si sente chiaramente la C. chiedere al D. *"cioè questo mi stai chiedendo ? di andare avanti con un matrimonio di facciata, dove noi facciamo la commedia che andiamo d'accordo, va tutto bene, tu però intanto esci con quella lì del...? questo ?"* ed anche fare esclamazioni quali *"perché da quando è venuta fuori questa storia, non è che tu hai detto Oddio, ho sbagliato, mi pento, guarda, voglio tornare indietro"*, e dall'ascolto del file audio si può cogliere che il D. nulla dica né provi a negare la relazione extraconiugale;

infine, le dichiarazioni ammissive fatte dal D. in sede di suo interrogatorio formale: *"sì, è vero che ho detto a mia moglie che mi intrattenevo con tale M., la vedevo a volte, questa è la traduzione esatta, la vedevo di tanto in tanto. Non ricordo i dettagli, comunque sì, la mia relazione perdurava da cinque anni, non ricordo l'esatto periodo"*.

4.4. Orbene, a fronte di questo robusto quadro probatorio di una sua relazione extraconiugale durata 5 anni, il D. non ha dedotto alcuna prova per dimostrare -come era suo onere: cfr. la citata Cass. 2059/2012- che, nel 2013, quando esso iniziò la sua relazione con M., il suo matrimonio con la C. fosse in una condizione di crisi irreversibile, ossia per dimostrare la mancanza di un nesso eziologico fra questa sua violazione dei doveri coniugali e la fine del suo matrimonio.

A fronte di questo mancato assolvimento del proprio onere della prova da parte del D., sono irrilevanti le allegazioni del resistente per cui l'ammissione da parte di esso alla moglie della sua relazione extraconiugale non sarebbe sufficiente per ritenere chiuso definitivamente un matrimonio, e che si sarebbe trattato di una relazione extraconiugale che non coinvolgeva sentimenti profondi (così la sua memoria del 22.5.2019, p. 3 e così la sua memoria conclusionale di replica, p. 2).

Anzi, l'allegazione da parte dello stesso D. che, a seguito di questa "confessione" alla moglie della sua relazione extraconiugale nel luglio 2018, iniziò un periodo di convivenza caratterizzato da continui litigi e discussioni (sempre a p. 3 della sua memoria del 22.5.2019) e la circostanza sopra ricordata ed incontestata per cui, appena finita l'estate 2018, le parti si rivolgevano ad un legale per concordare le condizioni della loro separazione personale, costituiscono forti elementi indiziari nel senso della sussistenza di un nesso eziologico fra la scoperta del tradimento da parte della C. e la fine del loro matrimonio.

4.5. Va invece rigettato il secondo motivo di addebito mosso dalla C. al D..

E' incontestato che l'11.10.2018 il D. lasciò la casa coniugale, per andare a vivere in un immobile sito sempre in C. e di proprietà di sua madre, immobile da esso ancora ad oggi occupato.

Il D. ha allegato che la sua decisione di lasciare la ex casa coniugale fu presa d'accordo con la C..

Di là della corrispondenza o meno al vero di questa allegazione del resistente, al riguardo, dalle allegazioni complessive delle parti è chiaramente evincibile -e quindi rilevabile d'ufficio, come ammette la citata Cass. 20866/2021- che tale abbandono della casa coniugale da parte del D. non sia in nesso eziologico con la fine della loro unione coniugale, perché tale unione era già a quel momento finita, dopo che la C. aveva scoperto della lunga relazione extraconiugale intrattenuta dal D. nel luglio 2018, tanto che -come detto- nei giorni precedenti all'uscita di casa del D. le parti si erano già rivolte ad un legale e il giorno prima, 10.10.2018, il D. aveva mandato una bozza di accordo di separazione alla C..

5. Sulle domande delle parti concernenti l'affido ed il collocamento dei loro figli e la regolamentazione del diritto di visita paterno va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo che i figli della coppia sono ormai entrambe maggiorenni (oggi essi hanno ormai 21 e 19 anni).

6. Va accolta la domanda congiunta delle parti di disporsi l'assegnazione alla C. della ex casa coniugale sita in Via P. n. 33/A in C., immobile cointestato ad entrambe le parti: è infatti incontestato che i figli della coppia non siano economicamente indipendenti, essendo studenti, e vivano ancora nella ex casa coniugale con la C..

7.1. Venendo alle domande economiche di causa, e partendo dall'analisi della situazione reddituale e patrimoniale della C., la stessa è stata sostanzialmente chiara sin dall'inizio di causa:

la C. ha come propria fonte di reddito il proprio stipendio di impiegata comunale, che è pari a circa € 1580,00 netti medi mensili;

il patrimonio della stessa è costituito da metà del valore della ex casa coniugale, il cui valore complessivo è stato stimato dal c.t.u. dott. Mulattieri in € 200.000,00 (cfr. relazione p. 14); dal valore di un libretto di risparmio aperto presso Coop L. per € 30.000,00 (come ammesso dalla sua difesa); dalla somma di € 45.000,00, che è incontestato che la C. abbia prelevato nel febbraio 2019 dal c/c familiare cointestato n. (...) aperto presso la I.S..

7.2. Quanto alla situazione economica e patrimoniale del D., il suo compiuto accertamento ha richiesto disporsi una c.t.u. in quanto - a fronte delle allegazioni della C., di cui al suo ricorso, che il marito percepisse dei fringe benefits e che esso avesse fatto investimenti, solo a se intestati ed all'oscuro di essa moglie-, nei propri atti introduttivi il D. si era limitato a produrre le proprie dichiarazioni dei redditi, aveva omesso di chiarire l'entità dei propri investimenti (si vedano le sue

memorie introduttive e la sua memoria n. 1, dove esso faceva cenno solo alla componente immobiliare del suo patrimonio) e anche in sede di suo interrogatorio libero aveva fornito limitatissime informazioni al riguardo (dichiarando di avere investimenti a sé intestati solo per un valore pari ad € 30.000,00: si veda il verbale dell'udienza del 3.10.2019).

Alla luce di quanto accertato dal c.t.u. dott. Mulattieri -condividendosi pienamente le conclusioni dello stesso, alla luce del rigore del metodo applicato e delle pertinenti risposte da esso date alle osservazioni della difesa del D.- si può quindi concludere

che il D. possa contare su un reddito medio netto mensile pari a circa € 4800,00 - a tale valore si giunge rettificando il suo reddito da lavoro come dirigente per la A. con il valore dei suoi fringe benefits e dei dividendi da esso percepiti- (cfr. relazione p. 17);

che il resistente abbia un patrimonio del valore di circa € 500.000,00, considerando il valore della metà della ex casa coniugale (cfr. relazione p. 14); il valore delle sue motociclette; di valore dei suoi investimenti nel fondo P.P. ; il valore dei titoli A. di cui è titolare; il valore di un libretto di risparmio aperto. presso Coop L. (cfr. relazione c.t.u. p. 25);

Vale ricordare peraltro che il D. non deve sostenere alcun canone di affitto per la casa in cui vive, essendo immobile ad esso concesso in uso gratuitamente dalla madre, né deve sostenere più la rata del mutuo contratto per l'acquisto della ex casa coniugale, in quanto estinto (come ammesso dallo stesso resistente).

7.3. Alla luce di questa significativa differenza sia reddituale sia patrimoniale fra le parti, considerato che è incontestato che, in costanza di vita matrimoniale il D. versasse circa € 3000,00 al mese del suo stipendio per le esigenze della famiglia, appare equo disporsi che il D.

contribuisca al mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando alla C. la somma mensile di € 1400,00 (€ 700,00 per figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione istat, nonché contribuendo nella misura del 70% alle spese straordinarie per i figli, da intendersi disciplinate come da Protocollo di questo Tribunale del 13.12.2015;

contribuisca al mantenimento della C. versando la somma di € 250,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, importo sempre soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat.

7.4. Quanto alla debenza dell'assegno di mantenimento a favore della C., non può essere accolto l'argomento della difesa D. per cui nulla alla stessa andrebbe versato a fronte del prelievo fatto dalla moglie nel febbraio 2019 della somma di € 45.000,00 dal c/c familiare cointestato n. 9273157 aperto presso la I.S.: in primo luogo, perché considerare questo prelievo come "compensativo" della corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie implicherebbe liquidare un assegno di mantenimento di separazione una tantum a favore della C., ciò che non è ammissibile in sede di separazione giudiziale; in secondo luogo, perché considerare questo prelievo in questa sede sarebbe contraddittorio e rischioso, qualora il D. si determinasse in futuro ad agire nelle debite sedi per avere dalla C. la restituzione di quanto da essa prelevato.

8.1. A fronte dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione al D., in forza del principio di causalità, vanno poste a carico dello stesso le spese di lite del presente giudizio di parte C., spese che si liquidano, considerata la media complessità del procedimento, considerati i compensi medi stabiliti dalla tabella 2. del D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminato in € 2025,00 per la fase di studio; € 1349,00 per la fase introduttiva; € 3560,00 per la fase di trattazione; € 3409,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; per esborsi in € 126,50.

8.2. Va posto interamente a carico del D. il costo della c.t.u. disposta - liquidata al dott. Mulattieri con decreto del 6.7.2021-: per quanto dalla relazione del c.t.u. emerga, come nel corso dei relativi lavori, il D. sia stato collaborativo, fornendo la documentazione richiesta, depongono nel senso di porre interamente a carico del D. il costo della c.t.u. sia il precitato principio di causalità sia quanto osservato al punto 7.2., ossia della assoluta mancanza di trasparenza e da parte del D. sulla propria condizione patrimoniale, soprattutto quanto ad investimenti; come detto, mai nei propri atti lo stesso dichiarò la reale entità dei propri investimenti -che da quanto calcolato dal c.t.u. ammontano a circa € 400.000,00-, limitandosi a dichiarare, all'udienza del 3.10.2019, di avere investimenti del valore di € 30.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente decidendo la causa R.G. .../2019, così dispone:

- dichiara la separazione addebitabile al marito R.T.D.;
- dispone l'assegnazione ex art. 337 sexsies cod. civ. della ex casa coniugale, sita in Via P. n. 33/A in C., a A.C.;
- dispone che il R.T.D. contribuisca al mantenimento dei figli F. e M. versando a favore degli stessi la somma complessiva di € 1400,00, somma soggetta a rivalutazione istat, entro il 10 di ogni mese, nonché contribuendo nella misura del 70% alle spese straordinarie per i figli, spese disciplinate come da Protocollo di questo Tribunale del 13.12.2015;
- dispone che il R.T.D. versi a favore di A.C. un assegno di mantenimento di € 250,00 al mese, somma soggetta a rivalutazione istat, entro il 10 di ogni mese;
- dichiara cessata la materia del contendere sulle domande delle parti concernenti la responsabilità genitoriale sui loro figli, il loro collocamento e la regolamentazione del diritto di visita paterno;
- condanna R.T.D. alla rifusione delle spese di lite a favore di A.C., spese che si liquidano in € 2025,00 per la fase di studio; € 1349,00 per la fase introduttiva; € 3560,00 per la fase di trattazione; € 3409,00

per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; per esborsi in € 126,50;

- pone le spese della c.t.u., liquidate la dott. Paolo Mulattieri come da decreto del 6.7.2021, nei rapporti interni interamente a carico di parte D.;

Conclusione

Così deciso in Cremona il 21 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2022.